



CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 120 del 16/06/2023

DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI

Oggetto: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E/O VETTURE PUBBLICHE A TRAZIONE ANIMALE, E DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI EQUIDI NELLE ATTIVITÀ LUDICO E SPORTIVE IN PRESENZA DI ONDATE DI CALORE DI PARTICOLARE INTENSITÀ CON LIVELLO DI RISCHIO N. 3 DEGLI AVVISI DIRAMATI DAL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.

IL SINDACO

Premesso:

Che nel quadro delle attribuzioni e delle competenze Istituzionali disegnate nel vigente tessuto normativo, il Comune di Messina provvede alla tutela del benessere degli animali;

Che le condizioni di caldo estremo rappresentano un rischio per la salute degli animali in quanto hanno un modo del tutto diverso da quello umano di reagire al caldo estivo

Che si prevede, già a partire dal mese di luglio, un forte aumento della temperatura dell'intera penisola, con punte di calore che potranno superare i limiti massimi di tolleranza umana al calore (35° C);

Che per tutelare il benessere degli animali, in considerazione delle elevate e persistenti temperature che possono causare problemi di salute agli equidi, utilizzati nel territorio comunale per la circolazione delle vetture pubbliche quale servizio pubblico ad un'utenza turistica;

Che per prevenire futuri episodi di affaticamento agli equidi utilizzati per le attività di cui in oggetto, mettendo a rischio le condizioni igieniche e di benessere di tale tipologia di animali;

Ritenuto che sussiste la necessità, in presenza delle ondate di calore con livello di rischio n. 3, sulla base dei dati pubblicati dal Centro Nazionale Meteorologia e Climatologia dell'Aeronautica Militare, conoscibile mediante collegamento telematico al sito www.meteoam.it del bollettino

diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Protezione Civile, sospendere le attività di circolazione con totale blocco delle attività di movimentazione per trazione o trasporto qualora la temperatura risulti pari o superiore a 33°, vietando in tale ipotesi la circolazione dei cavalli trainanti carrozze per trasporto passeggeri, e/o calessini omologati con il solo vetturino senza passeggeri;

Visto il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 112

Visti gli artt. n. 50 e 54 del T.U.E.L, approvato con Decreto L.gvo n°267 del 18/08/2000, il quale attribuisce al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Visto l'articolo n. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione animali;

Visto la Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 13;

Visto l'art. 13 del trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007;

Visto la legge 24 novembre 1981 n. 689;

Vista la L.R. n. 29/1996-Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza,

Visto il regolamento dell'attività di trasporto pubblico mediante TAXI e N.C.C. nell'area Metropolitana di Messina, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 17/gennaio 2008;

Visto il regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali e la loro convivenza con i cittadini, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 556 del 21/11/2019;

ORDINA

nelle more di una integrazione della disciplina regolamentare, il divieto di circolazione previsto per i veicoli e/o vetture pubbliche a trazione animale ed ogni attività di trazione o trasporto con equidi, nelle giornate caratterizzate da ondate di calore con livello di rischio n. 3, sulla base dell'avviso giornaliero diramato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile e reperibile tramite collegamento telematico al sito <https://www.protezionecivilesicilia.it/it/>

Che in dette giornate, per i mesi estivi nel periodo dal 01 luglio al 30 settembre, le citate attività saranno consentite solo a decorrere dalle ore 18:00 a patto che le condizioni climatiche lo consentano e che la temperatura registrata sia sotto ai 33° C;

che nel periodo di blocco della circolazione agli equidi utilizzati per i fini di cui in oggetto, sia garantita idonea movimentazione e cura al fine del benessere fisiologico degli animali medesimi

secondo le indicazioni impartite dalla commissione medico veterinaria dell'A.S.P. competente per territorio;

Inoltre, l'attività degli equidi di cui in oggetto, è vietata dal 1 giugno al 15 settembre dalle ore 13:30 alle ore 15:30, così come disciplinato nel "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini", giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 556 del 21/11/2019;

Per le violazioni alle disposizioni previste nella presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato si applicheranno le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e le misure repressive di cui all'art. 7 del vigente regolamento per la disciplina degli autoservizi non di linea;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e che sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Messina e ne sia data la più ampia pubblicità alla cittadinanza e alle associazioni di categoria direttamente interessate, anche attraverso il sito internet del Comune di Messina;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia, sezione Catania, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione;

che in caso di giornate caratterizzate da ondate di calore con livello di rischio n. 3, sulla base dell'avviso giornaliero diramato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile e reperibile tramite collegamento telematico al sito <https://www.protezionecivilesicilia.it/it/>, il Corpo di Polizia Municipale di Messina e la Polizia della Città Metropolitana di Messina ,pongano in essere ogni attività di competenza di controllo.

TRASMETTE

il presente atto a:

Polizia Municipale di Messina;

Polizia della Città Metropolitana di Messina;

Direttore Generale Servizio Veterinario ASP n. 5;

Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria ASP n.5;

Il Sindaco
Federico Basile / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa